

STATUTO

"ROSARIO LIVATINO - LIBERA TERRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NARO AG CONTRADA ROBADA
SN

Numero REA: AG - 199577

Codice fiscale: 02680120843

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2012 - Statuto completo	2
--	---

uffici, per tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e conseguenti al presente atto, ai sensi del decreto legislativo n.196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni; e prestano il loro consenso.

Ho indagato personalmente la volontà delle parti alle quali ho dato lettura dell'atto di cui ho curato la integrale compilazione avvalendomi di persona di mia fiducia che lo ha scritto a macchina sotto la mia direzione con uso di nastro indelebile; l'atto è sottoscritto alle ore diciotto e trenta; scritto in parte di mio pugno, occupa tre pagine fin qui.

F.to Giovanni Lo Iacono, Vasco Vincenzo, Misuraca Alfonso, Marcello Baio, Celauro Cosimo, Not. Abbruscato Salvatore

All' "A" rep. n. 60898 Racc. n. 20343

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

NORME APPLICABILI

Art. 1 -DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Naro (AG), la Società Cooperativa denominata "**Rosario Livatino - Libera Terra - Società Cooperativa Sociale**". .

La cooperativa potrà istituire, **con delibera dell'Organo amministrativo**, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Art. 2 DURATA

La cooperativa avrà durata illimitata, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 3 NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto

compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 4 SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa si ispira ai principi dell'associazione "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" con sede in Roma. Tali principi si riferiscono, in special modo, ai temi della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.

Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

Tali finalità sono **perseguite** attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 come **declinate** al successivo art. 5 del presente statuto.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni

lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 - OGGETTO

La cooperativa, ha per oggetto:

con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991, n.381, per l'esecuzione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima Legge, n.381 del 1991, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine la cooperativa si propone di:

- a) la conduzione dei fondi agricoli e la gestione ed amministrazione di altri beni, mobili ed immobili, concessi in comodato gratuito o oneroso, od a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, anche confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative;
- b) la conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in affitto o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;
- c) l'esercizio delle attività agricole e della **selvicoltura**, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica, nonché lo svolgimento, in generale, di tutte le attività connesse all'agricoltura, così come identificate dalla normativa;
- d) la realizzazione di attività di trasformazione di prodotti, anche sotto forma di servizio di conto lavorazione; la commercializzazione del **semilavorato** e del prodotto finito;
- e) la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini, **apicoli** e ogni altro genere di allevamento finalizzata alla produzione di prodotti e sottoprodotti aziendali per la migliore utilizzazione e remunerazione degli stessi;
- f) la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazione, la loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, direttamente od aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, consortili od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli;
- g) la realizzazione di ogni attività finalizzata alla valorizzazione e commercializzazione dei propri prodotti, e di terzi, anche in considerazione dell'affermazione del principio di legalità posto alla base del lavoro in Cooperativa;
- h) la fornitura di beni e servizi a terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attività agricola;
- i) l'elaborazione e gestione di progetti, anche sperimentali, per la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente;
- j) la gestione di progetti di specifiche attività di recupero e inserimento lavorativo di persone

svantaggiate ai sensi della Legge n. 381 del 1991;

k) la gestione di attività di agriturismo ed attività connesse, comprese attività per la realizzazione di ricreazione ed intrattenimento;

l) la gestione di fattoria didattica, orto **florovivaistica** e zootecnica ed attività connesse;

m) l'organizzazione e la gestione di eventi legati al tema della legalità e più in generale alla promozione umana, sociale e culturale nel senso più ampio del termine, la partecipazione e l'organizzazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, l'espletamento di studi, ricerche e pubblicazioni di qualsiasi tipo, la creazione e/o acquisizione di marchi e brevetti; L'acquisto, la gestione e la conduzione dei terreni per conto proprio e per conto terzi;

n) l'acquisto o l'affitto e la gestione di macchine agricole e di impianti per l'esercizio dell'attività agricola e per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti concessi dalle leggi in materia;

o) lo svolgimento di attività di promozione, ricerca e formazione in ambito agricolo e socio-culturale, nonché attività di formazione rivolta ai soci ed ai lavoratori in genere, anche attraverso la richiesta di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti;

p) l'esecuzione, la manutenzione e/o l'assunzione di lavori di giardinaggio, manutenzione del verde, **vivaistica** e **floricoltura** e piante officinali in genere, di bonifica, di forestazione, di sistemazioni idraulico-forestali, di lavori con macchine agricole, lavori agricoli di ogni genere e tipo e anche lavori industriali aventi comunque attinenza con l'agricoltura e lavori di terrazzamento, sia da privati che da cooperative ed altre imprese, nonché da Enti Pubblici;

q) l'erogazione di servizi di guida turistica ed accompagnamento e servizi turistici in genere, nonché l'affidamento e la gestione di aree, servizi e strutture nelle zone di interesse archeologico, storico, monumentale e naturalistico; la prestazione di servizi di consulenza agricola e aziendale presso imprese, singoli, associazioni ed Enti Pubblici, nonché attività di promozione culturale;

r) la gestione e la manutenzione di parchi archeologici e paesaggistici, parchi di divertimento, orti

botanici, giardini zoologici e riserve naturali.

s) la sperimentazione, conduzione e realizzazione di impianti e coltivazioni di biomasse per la produzione di energia con metodi alternativi e la relativa vendita dell'energia stessa prodotta;

t) installazione, gestione e/o manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaiche, eoliche, biogas, geotermia ecc.) e per la produzione di biocarburanti.

Effettuare qualsiasi altre attività aventi obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa, potrà inoltre :

- costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, Enti a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- dare adesione a Enti pubblici o privati i cui scopi siano affini e complementari a quelli della cooperativa;
- Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo stato, Regione e da altri Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da soggetti pubblici o privati in qualsiasi forma;
- Contrarre mutui, apertura di credito, operazioni di factoring e leasing, e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie,

La cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III - SOCI

Art. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I requisiti dei soci vanno intesi non solo in senso professionale ma anche di compatibilità, coerenza e non **ostatività** con:

1. i requisiti morali e comportamentali coerenti con l'attività della cooperativa, in special modo in quanto gestore di beni confiscati alla criminalità organizzata
 2. l'appartenenza a Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e al relativo sistema di valori
- L'ammissione a socio è subordinata all'accertamento dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi della Cooperativa, dei suoi interessi e dello spirito della forma Cooperativa.

Il socio , con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società .

Possono essere, altresì, soci le persone svantaggiate, di cui all'art.4, Legge 381/1991 che, a norma del secondo comma dell'art.4 citato, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli

scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7 AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito con delibera assembleare;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e delle specifiche competenze possedute;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la **volontarietà** del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organismo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organismo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Per quanto sopra, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o integrare la loro formazione sociale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le linee di standard qualitativo fissate dalla Cooperativa.

Di conseguenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio di cui alla categoria speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale, organizzativo e produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto di partecipare alle assemblee dei soci ed esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, e solo ed esclusivamente per l'approvazione di quest'ultimo;
- erogazione del ristorno, previsto dall'articolo 29 del presente statuto, in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci di cui alla categoria speciale può spettare anche l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale;
- esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva.

Al termine di un periodo di tre anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione

conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall' articolo 13.

Art. 8 bis TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote sociali che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio l' entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola arbitrale di cui al successivo art. 38 del presente statuto.

Art. 9 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci sono obbligati:

1. al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali.

I soci , inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

d) a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità della Cooperativa e ad assumere comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con il valore sociale ed etico del progetto Libera Terra. In particolare, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo **mafioso** o **indiziati** di appartenere ad associazioni di tipo **mafioso**, alla camorra, alla **'ndrangheta** o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo **mafioso** nonché ai soggetti **indiziati** di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese

concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

- 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'artt. 12 punto 4, lett. a. punto 5

b. diverso da quello subordinato

- 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola arbitrale di cui al successivi art.38 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si **constatano** i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 12 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organismo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio :

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
 - 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 - 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

12) che in qualunque modo arrechi danni gravi di qualsiasi tipo alla cooperativa;

13) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;

14) che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche personale, o semplicemente con la sua presenza o permanenza in cooperativa, rechi danni, anche solo **reputazionali**, ed anche solo potenziali, alla cooperativa;

15) che non tenga un comportamento coerente con le finalità della cooperativa, in particolare in quanto gestore di beni confiscati, in base a informative, rapporti e comunicazioni di enti pubblici concessionari di beni confiscati, anche sulla base dei contratti di comodato stipulati ai sensi della legge 109/96 con suddetti enti pubblici

16) nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione attivando la clausola di cui al successivo art.38 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organismo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione dell'organo arbitrale di cui al successivo art.38 del presente statuto.

Art. 14 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota sociale versata aumentata dalle quote ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio , diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuita nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavoratore.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario,
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V -PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 19 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente titolo IV del presente statuto;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21 del

presente statuto;

d) dalla riserva divisibile formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'articolo 21 del presente statuto;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della quota sociale sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del Codice Civile.

Art. 20 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le eventuali diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111-septies disp. att. e trans..

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del Codice Civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa **omettersi** la relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'artt.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 22 ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo, costituito dal Consiglio di amministrazione da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, oppure da un Amministratore Unico;

c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 23 DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'artt. 2479-bis del Codice Civile.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché su altre materie previste dalla legge:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti art.20 e 21 del presente statuto;
- 2) nomina e revoca dell'organo amministrativo, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art.28 del presente statuto,
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'organo di controllo di cui all'art.2477 del Codice Civile, determinandone i compensi spettanti; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore legale, secondo quanto previsto nel successivo art.35 del presente Statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) procede all'approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del Codice Civile;
- 7) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) procede alla deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal titolo IV del presente statuto.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione nei casi previsti dagli artt.2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello

statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

E' riservata, altresì, all'assemblea straordinaria la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

ART. 24 DIRITTO DI VOTO

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 25 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando l'organo amministrativo e di controllo, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo e di controllo non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l' organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Se l'organo amministrativo e di controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 26 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 27 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente dell' organo amministrativo o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II AMMINISTRATORI

ART. 28 AMMINISTRATORI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere o un consiglio di amministrazione o un amministratore unico.

L'amministratore unico o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti fra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti; l'amministratore

unico sino a revoca o dimissioni..

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di Legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se i soci nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri.

L'organo amministrativo elegge nel suo seno il presidente ed il vice Presidente.

L'organo amministrativo si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o consigliere presente più anziano in età.

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, l'organo di

controllo ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dall'organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le **cagionino** un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni dagli amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo o dal Revisore. In caso di nomina di amministratore unico, al medesimo si applicano le norme previste nel presente statuto per l'organo amministrativo, in quanto compatibili.

ART. 30 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione l'organo amministrativo provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci, e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea **perché** provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 31 RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al presidente dell'organo di amministrativo o all'amministratore unico spettano la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente o l'amministratore unico sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente. Il presidente, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, o l'amministratore unico, possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, o, con speciale procura, a dipendenti

della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 32 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I soci, decidendo ai sensi dell'art.2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un organo di controllo definendone poteri e competenze.

ART. 33 DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, sarà nominato dall'assemblea secondo le disposizioni di legge se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

ART. 34 COMPETENZA E RIUNIONI

L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze dell'organo amministrativo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente dell'organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti **censurabili** di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L'organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale

per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 36

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Agrigento, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss del Decreto Legislativo 5 del 2003. Ogni controversia che per legge può essere oggetto di arbitrato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Agrigento da numero tre arbitri nominati dal comitato tecnico della camera arbitrale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 38 DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 21 e 36 sono inderogabili e devono essere in fatto

osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del Codice Civile relative alla remunerazione del capitale dei soci lavoratori, all'indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le Leggi speciali sulla cooperazione.

Ho dato lettura di questo statuto che forma parte integrante dell'atto costitutivo e si compone di numero trentotto pagine oltre la presente; scritto in parte di mio pugno, occupa dieci fogli.

F.to Giovanni Lo Iacono, Vasco Vincenzo, Misuraca Alfonso, Marcello Baio, Celauro Cosimo, Not. Abbruscato Salvatore

Copia su supporto informatico conforme all'originale, documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni ad uso Registro Imprese, bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

L'atto è stato registrato a Canicattì il 20 giugno 2012 al n. 1547 S. 1T